Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento sul sostegno ai lavoratori la cui espulsione in fase di ristrutturazione aziendale è imminente

Dossier n° 95 -
9 maggio 2025

Tipo e numero atto	*COM(2025)140*
Data di adozione	*1° aprile 2025*
Base giuridica	*Art. 175, terzo comma TFUE*
Settori di intervento	*Licenziamento; reinserimento professionale; disoccupazione strutturale; adeguamento strutturale; globalizzazione; Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; aiuto finanziario trasformazione digitale; transizione energetica*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*10 aprile – XI Commissione Lavoro*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*5 giugno 2025*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*Sì*

Finalità e oggetto

La proposta in esame, presentata dalla Commissione europea il 1° aprile 2025, è volta ad **ampliare** l'ambito di applicazione del **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione** per i **lavoratori espulsi dal lavoro** ("FEG"), includendo anche i **lavoratori** la cui **espulsione** da imprese soggette a **ristrutturazione aziendale** sia **imminente**.

A tal fine, la proposta prospetta modifiche al regolamento (UE) 2021/691 che attualmente ammette il ricorso al FEG soltanto a sostegno di lavoratori che hanno già perso il lavoro.

Rinviando per ulteriori approfondimenti alla relativa pagina web della Commissione europea, si ricorda che il FEG fornisce **sostegno specifico *una tantum*** – sotto forma di **misure di politica attiva** del lavoro – ai **lavoratori dell'UE dipendenti** o **autonomi** che hanno **perso il lavoro** a seguito di **ristrutturazioni aziendali** per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

In via generale, l'obiettivo è contribuire a creare un'**economia europea più dinamica** e **competitiva** accrescendo le competenze e le prospettive professionali delle persone in esubero.

Di regola, il FEG può essere attivato in caso di licenziamento di **più di 200 lavoratori** impiegati presso un'unica impresa (compresi i fornitori e produttori a valle). Dispone di un **bilancio annuale** di **210 milioni** di euro per il **periodo 2021-2027** e può finanziare **dal 60% all'85%** del costo di progetti destinati ad aiutare i lavoratori in esubero a trovare un altro impiego o avviare una propria attività.

I casi che prevedono un intervento del FEG vengono gestiti ed attuati dalle amministrazioni nazionali e regionali. Ogni progetto ha una **durata di 2 anni**.

Il FEG è attuato in **regime di gestione concorrente**, pertanto i finanziamenti sono **gestiti congiuntamente** dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali (sulla differenza tra gestione concorrente, diretta e indiretta si rinvia alla relativa pagina web della Commissione).

La proposta, come precisato dalla relazione illustrativa, intende consentire anche ai lavoratori la cui data di licenziamento sia già stata fissata in seguito ad **eventi significativi di ristrutturazione aziendale** di poter **beneficiare** delle misure di **assistenza** previste dal FEG. Ciò infatti contribuirebbe ad attenuare preventivamente le ripercussioni legate alla successiva perdita del posto di lavoro nonché ad aiutare le imprese in fase di **ristrutturazione** a gestire le **transizioni economiche** in modo **attivo** e **socialmente responsabile**. Mira, altresì, a **razionalizzare** e **accelerare** la **procedura di mobilitazione**.

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), valuta positivamente le finalità generali del progetto e ritiene la proposta **conforme all'interesse nazionale**. Con riguardo alle prospettive negoziali e alle eventuali modifiche ritenute necessarie, il Governo sostiene tuttavia che alcuni elementi della proposta meritano **chiarimenti**. Di questi si darà dettagliatamente conto nel capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta".

Motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Le motivazioni della proposta

La relazione illustrativa, come già accennato, **espone** in dettaglio **le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, sottolinea che nel suo assetto attuale il **FEG** è una misura a **carattere essenzialmente emergenziale** che permette soltanto di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro. Rileva inoltre che l'assistenza di **carattere preventivo di lungo termine** rientra nell'ambito del **Fondo sociale europeo Plus** (**FSE+**), i cui finanziamenti non sono facilmente riprogrammabili nel breve termine.

Pertanto, secondo la Commissione l'ampliamento del campo di applicazione del FEG permetterebbe di affrontare anche gli eventi che si verificano **a medio termine**, tenuto conto che gli eventi di ristrutturazione aziendale si articolano spesso in una serie di **ondate di licenziamenti**.

La relazione sottolinea inoltre che durante gli eventi di ristrutturazione le imprese spesso non dispongono di **risorse sufficienti** a sostenere i lavoratori collocati **in esubero**. Per tali motivi, secondo la Commissione la proposta potrebbe contribuire ad **attenuare gli effetti negativi** delle perturbazioni economiche sulla **forza lavoro** e a stimolare la **competitività economica** dell'UE.

Nella relazione illustrativa la Commissione riporta che, secondo le previsioni economiche d'autunno 2024, la crescita nel 2025 salirà all'**1,5%** nell'UE, per effetto di un **incremento dei consumi** e di una **ripresa** prevista degli investimenti dopo la fase di contrazione del 2024. Tuttavia, secondo i dati forniti

dall'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europea di Eurofound, ripresi dalla relazione, il numero di posti di lavoro di cui è stata annunciata la soppressione per il prossimo futuro in conseguenza di **ristrutturazioni su vasta scala nell'UE** supera il numero di posti di lavoro creati. Inoltre, le perturbazioni economiche, derivanti ad esempio dalla duplice transizione o dalla globalizzazione, hanno **effetti negativi** sui **lavoratori** le cui competenze non sono più necessarie.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene **necessario** l'**intervento normativo**.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE vigente

Secondo la relazione illustrativa, la proposta è pienamente coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e, in particolare, con:

- il regolamento QFP (UE, Euratom) 2020/2093 che all'art. 8, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765, stabilisce che il FEG non può superare un importo annuo massimo di **30 milioni di euro**;
- l'**accordo interistituzionale** del 16 dicembre 2020 tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla disciplina di bilancio, al punto 9 disciplina il funzionamento del FEG.

La proposta costituisce inoltre una delle **iniziative faro** del pilastro 4 del **piano d'azione industriale dell'UE per il settore automobilistico europeo** (si veda, per approfondimenti, il dossier predisposto dall'Ufficio Rapporti con l'UE della Camera). Sostiene, infine, gli obiettivi dell'**Unione delle competenze** e della **bussola per la competitività** dell'UE (anche qui si rinvia per approfondimenti al dossier predisposto dall'Ufficio Rapporti con l'UE della Camera).

Misure per i lavoratori in caso di crisi o riorganizzazione aziendale nell'ordinamento italiano (a cura del Servizio Studi)

In base alla normativa vigente (di cui al D.Lgs. 148/2015), nei casi di crisi o di riorganizzazione aziendale, i datori di lavoro di imprese aventi determinati requisiti dimensionali possono ricorrere al **trattamento di integrazione salariale straordinario** per la gestione dei rapporti di lavoro.

Requisiti e durata

In particolare, la **CIGS** ("Cassa integrazione guadagni straordinaria") può essere richiesta da **tutti i datori di lavoro** che nel semestre precedente hanno occupato mediamente **più di 15 dipendenti** e che non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale (e che dunque rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) che eroga l'assegno ordinario). Si prescinde dal numero di dipendenti per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e per i partiti e i movimenti politici.
In tali casi, per le imprese che ne fanno richiesta è prevista una riduzione del monte ore, mentre ai lavoratori interessati viene erogata una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Il trattamento di integrazione salariale in oggetto può essere **concesso a tutti i lavoratori subordinati**, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti ed **esclusi i dirigenti**, a condizione che abbiano maturato un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento pari ad almeno a 30 giorni.
La CIGS richiesta per **riorganizzazione aziendale**, anche al fine di realizzare processi di transizione, ha una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, mentre quella richiesta per **crisi aziendale**, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, ha una durata massima di 12 mesi, anche continuativi.

I datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possono altresì fruire di un ulteriore intervento di CIGS di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili), in deroga ai limiti di durata generali, al fine di sostenere le **transizioni occupazionali** all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale determinato da riorganizzazione o crisi aziendale, i cui programmi devono essere diretti anche ad un recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. I lavoratori coinvolti hanno l'obbligo di seguire un percorso formativo e accedono al programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50 per cento della CIGS residua autorizzata e non fruita.

Si ricorda inoltre che, **sino al 2027**, le **imprese con rilevanza economica strategica** anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, possono richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, per una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Infine, la legge di bilancio 2025 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, **fino al 31 dicembre 2025, alle imprese di interesse strategico nazionale** con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale.

Obblighi formativi

La **formazione è attualmente obbligatoria per i soli lavoratori beneficiari di interventi di CIGS**, anche a carico dei fondi di solidarietà.

Tali lavoratori devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (anche mediante fondi paritetici interprofessionali), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo ai progetti formativi o di riqualificazione in oggetto, che devono sviluppare competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza o ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, comporta l'irrogazione di sanzioni. In particolare:

- la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive comporta la decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di CIGS;
- la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% ed l'80% delle ore complessive comporta la decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di CIGS;
- la mancata partecipazione in misura superiore all'80% delle ore complessive comporta la decadenza dal trattamento di CIGS.

Si ricorda, inoltre, che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie o delle prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà accedono al Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), intervento previsto nell'ambito del PNRR con la finalità di introdurre un'ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

Valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

La proposta in esame **non è accompagnata da valutazione di impatto**: la Commissione si limita a riportare di aver ritenuto, dopo un'analisi delle questioni problematiche, che la proposta è necessaria per fare in modo che il FEG permetta di sostenere più efficacemente lavoratori, regioni ed imprese.

Non è stata effettuata alcuna **consultazione dei portatori di interessi**.

Principali contenuti della proposta

La proposta di regolamento in esame consta di **2 articoli**.

L'**art. 1**, suddiviso in **14 paragrafi**, prospetta modifiche al regolamento 2021/691.

Il **par. 1** ridefinisce l'**oggetto** e l'ambito di **applicazione** del regolamento citato, includendovi, come detto, anche i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.

Il **par. 2** interviene invece sugli **obiettivi del FEG**, includendovi il **sostegno** ai lavoratori il cui licenziamento è imminente al fine di acquisire le **competenze necessarie** per svolgere **funzioni diverse** o **cambiare lavoro**;

Il **par. 3** specifica le definizioni di:

- "**lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente**", vale a dire un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, par. 1 della direttiva 98/59/CE;
- "**impresa in fase di ristrutturazione**", ossia un'impresa in cui è in atto un processo che comporta **licenziamenti collettivi** ai sensi della direttiva 98/59/CE.

Il **par. 4** amplia le ipotesi **di intervento** del FEG, includendo l'**imminente espulsione** dal lavoro di **almeno 200 lavoratori** in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro;

I **parr. 5 e 6**, riguardanti rispettivamente il **calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività** e i "**beneficiari ammissibili**", includono anche lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente.

Il **par. 7** include tra le **misure di politica attiva** del mercato del lavoro previste dal FEG – che si iscrivono in un **pacchetto coordinato** di **servizi personalizzati** – anche quelle volte ad acquisire le **competenze necessarie** per passare a svolgere **funzioni diverse presso lo stesso datore** di lavoro o trovare un lavoro presso un **datore di lavoro diverso**. In particolare, la modifica proposta prevede che per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente in ipotesi di ristrutturazione aziendale le misure di politica attiva possano comprendere **attività di formazione** e **riqualificazione**, anche per quanto riguarda le **tecnologie dell'informazione** e della **comunicazione** e le altre competenze richieste nell'era digitale, la **certificazione delle conoscenze** e delle **competenze** acquisite, **servizi individuali di assistenza** nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione; per contro, **non** sono **ammissibili regimi di riduzione dell'orario di lavoro**.

Al riguardo, la relazione del Governo sottolinea la necessità di chiarimenti sui seguenti aspetti.

In merito all'applicazione della disciplina della CIG, si ritiene necessario includere nel novero dei potenziali beneficiari del FEG anche i lavoratori in Cassa integrazione guadagni ad orario ridotto (e non solo i lavoratori in CIG a zero ore).

Con riferimento al pacchetto di misure attivabili a beneficio dei lavoratori il cui licenziamento sia imminente, si prospetta la possibilità di ampliare il novero delle misure ammissibili includendo anche **misure speciali di durata limitata**, quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza (di cui all'art. 7 lett. b del regolamento 2021/691). Diversamente, secondo il Governo, se venisse confermato che i lavoratori in CIGS hanno diritto solo a misure inerenti la formazione, verrebbe conseguentemente meno il **valore aggiunto** della modifica proposta, tenuto conto che misure di formazione e riqualificazione sono già previste

nel c.d. **percorso 5** (dedicato alla ricollocazione collettiva) del (già citato) programma "Garanzia dell'Occupabilità dei lavoratori" ("GOL"). Il percorso 5, in particolare, implica una valutazione delle *chances* occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all'insieme dei lavoratori stessi.
Infine, i Governo ritiene opportuno chiarire se, alla luce delle modifiche proposte, un'azienda possa **differenziare il pacchetto di misure** a seconda delle esigenze dei lavoratori prevedendo, dopo l'attivazione di misure di formazione e riqualificazione di lavoratori in CIG con aziende del territorio, ulteriori forme di supporto per la fase del licenziamento, come l'indennità di mobilità, l'offerta congrua, incentivi occupazionali, sostegno ai costi di trasferimento (previsti dall'art. 7 lett. b di cui sopra).

Il **par. 8** prevede la riduzione a 30 giorni del termine entro cui la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda di concessione dei contributi finanziari, mentre il **par. 9** introduce nel regolamento 2021/691 un nuovo **articolo 8-bis** che disciplina la **procedura per la presentazione delle domande di assistenza** al FEG (e il relativo **contenuto**) per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente. In particolare, viene previsto che ciascuno Stato membro istituisca uno **"Sportello unico"** per la gestione delle domande presentate dalle imprese e che la domanda contenga la conferma che l'impresa interessata **cofinanzierà** le misure e "rappresenta l'unica fonte di cofinanziamento nazionale" (art. 8-bis lett. k).

La relazione del Governo segnala che, così formulata, tale ultima disposizione sembrerebbe prevedere come **obbligatorio** il cofinanziamento da parte delle imprese, in particolare alla luce del **considerando n. 10** della proposta, secondo cui "[…] Le imprese che chiedono il sostegno del FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale", e delle modifiche proposte dal par. 11 (vd. *infra*). Secondo il Governo è necessario chiarire, quindi, se le imprese in fase di ristrutturazione siano effettivamente tenute a contribuire al cofinanziamento nazionale per poter beneficiare del sostegno FEG. La relazione ricorda, in particolare, che nell'ambito delle interlocuzioni per il regolamento FEG 2021/691, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) era stata inquadrata come co-finanziamento dello Stato membro. Sottolinea quindi che se tale inquadramento fosse confermato, il cofinanziamento nazionale sarebbe già coperto in quota INPS. Per converso, qualora il co-finanziamento delle imprese fosse obbligatorio nulla dovrebbe essere chiesto ulteriormente al datore di lavoro, essendo la CIG erogata dall'INPS a seguito di versamenti contributivi mensili da parte dell'azienda.
Inoltre, la relazione sottolinea la necessità di chiarimenti anche con riferimento all'introduzione di uno "**Sportello unico"** citato, in quanto, considerato il mantenimento della procedura ex art. 8 relativa ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, sembrerebbe che l'impresa sia tenuta ad avviare **due distinte procedure**.
Inoltre, secondo il Governo lo sportello unico parrebbe coinvolto solo per la procedura relativa ai lavoratori il cui licenziamento sia imminente (e non anche per i prestatori di lavoro già espulsi dall'impresa).
Infine, il Governo chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di designare come "Sportello unico" la **Cabina di Regia FEG**, istituita ai sensi del decreto ministeriale n. 190/2024, al fine di coinvolgere anche la rappresentanza regionale nella procedura.

Il **par. 10** aumenta fino all'**1,5% la percentuale** dell'importo annuo massimo del FEG destinata a finanziare le spese tecniche ed amministrative necessarie per l'attuazione del Fondo.
Il **par. 11** interviene sulla "**determinazione del contributo finanziario**" stabilendo che il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari (tra cui anche i

lavoratori il cui licenziamento è imminente) è pari al **100%**. Nella formulazione attualmente vigente, invece, il tasso di cofinanziamento del FEG è il tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione o il 60%, a seconda di quale sia l'importo più elevato.

Il **par. 12** modifica la disciplina riguardante il periodo di ammissibilità al contributo finanziario, adeguandola al più ampio ambito applicativo del FEG.

Il **par. 13** riscrive, invece, la normativa riguardante la **procedura** e l'**esecuzione del bilancio**, prevedendo. In particolare, si prevede che: per fare in modo che l'assistenza sia fornita appena possibile ai beneficiari ammissibili, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **proposta di mobilitazione** del **FEG**, qualora abbia ricevuto una domanda di sostegno del FEG e sia soddisfatta **almeno una delle seguenti condizioni**: a) la Commissione ritiene integrata una delle ipotesi illustrate dall'art. 4 relativo ai criteri di intervento del FEG; b) la Commissione è stata informata della cessazione di attività da cui deriva la perdita di posti di lavoro per **oltre 1.000 lavoratori**; c) la Commissione è stata informata di eventi di ristrutturazione su vasta scala che comportano un'**imminente espulsione** dal lavoro per oltre 1 000 lavoratori;

- **entro la fine di febbraio di ogni anno** la Commissione può chiedere la **mobilitazione integrale** dell'importo annuo massimo del FEG. La proposta di decisione della Commissione comprende gli elementi seguenti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri: i) il **numero di domande potenziali** di ciascuno Stato membro interessato; ii) i **settori di attività** interessati; iii) il **numero stimato di imprese** che potrebbero chiedere agli Stati membri di presentare domanda di assistenza del FEG; iv) il **numero stimato di lavoratori espulsi** dal lavoro **o a rischio** di espulsione imminente. Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **proposta di storno** dell'importo annuo massimo verso le pertinenti linee di bilancio;
- gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sopra indicate **ogni anno** entro la fine di **dicembre**;
- la **decisione di mobilitazione** del FEG è adottata **congiuntamente** dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- se la Commissione ritiene che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG adotta una **decisione di concessione** di un contributo finanziario;
- quando l'importo annuo massimo è stato mobilitato (vd. *supra*), la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo l'adozione di ciascuna decisione di concessione.

Il **par. 14** concerne, invece, l'ipotesi di **insufficienza di fondi**, prescrivendo che in tale ipotesi la Commissione possa rinviare l'adozione della decisione di concessione di un contributo finanziario fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell'anno successivo.

Viene, inoltre, **aggiunta** una **serie di modifiche** ai seguenti articoli del regolamento 2021/691:

- per quanto concerne il **pagamento** e l'**utilizzo** del contributo finanziario (art. 17), si prevede che lo Stato membro interessato, entro **una settimana** dalla ricezione da parte della Commissione, metta a disposizione dell'impresa richiedente la parte di prefinanziamento relativa al pacchetto coordinato di misure attuato dall'impresa (mentre lo Stato membro trattiene la parte di prefinanziamento relativa alle attività di per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione);
- con riguardo alla **presentazione** della **relazione finale** sull'attuazione del contributo finanziario da parte dello Stato membro (art. 20), la proposta aggiunge che nel caso in cui un'impresa attui un contributo finanziario del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, l'impresa fornisce allo Stato membro interessato, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di attuazione, tutte le informazioni rilevanti (tra cui il

tipo di misure e i risultati raggiunti, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell'UE; i nomi degli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto coordinato nello Stato membro; una dichiarazione giustificativa delle spese);
- in relazione alle **valutazioni intermedie e retrospettive** effettuate dalla Commissione (art. 22) viene aggiunto che nei casi di **assistenza** ai lavoratori il cui licenziamento sia imminente, l'impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure.

È infine inserito un **articolo 28-bis**, rubricato "**Misure transitorie**", che autorizza la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione della parte restante dell'importo annuo massimo del FEG per il 2025, nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 15, relativo alla procedura e all'esecuzione del bilancio.

L'**art. 2** riguarda l'**entrata in vigore** del regolamento oggetto della proposta.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 175, terzo comma TFUE** in base al quale, qualora siano necessarie azioni specifiche che esulano dall'ambito di applicazione dei Fondi strutturali dell'UE, Parlamento europeo e Consiglio possono intervenire secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di attribuzione.

Sussidiarietà

Per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, secondo la Commissione l'intervento legislativo proposto è **necessario** per consentire un'attivazione del FEG anche per fornire un aiuto preventivo ai lavoratori il cui collocamento in esubero sia imminente in presenza di una ristrutturazione aziendale.
Quanto al **valore aggiunto** della proposta, la Commissione ritiene che la mobilitazione del FEG possa contribuire a:
- aumentare il numero complessivo, la varietà e il livello di intensità di servizi prestati ai lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione;
- permettere di sperimentare idee innovative, individuare le migliori prassi e integrarle nei pacchetti di sostegno a livello nazionale;
- migliorare il sostegno disponibile ai lavoratori che si trovano ad affrontare l'espulsione dal lavoro.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia rispettato, poiché la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi indicati. L'onere amministrativo per l'UE e le autorità nazionali che chiedono il sostegno del FEG è limitato a quanto necessario per consentire alla Commissione di esercitare la sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio dell'UE.

Poiché il contributo finanziario è erogato a ciascuno Stato membro in base al principio della **gestione concorrente**, tale Paese sarà tenuto a rendere conto di come ha utilizzato i finanziamenti.
A giudizio della Commissione, quanto alla **scelta dell'atto giuridico**, considerato che l'atto giuridico oggetto di modifica è un regolamento, l'atto modificativo **dovrebbe assumere la stessa forma**.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di proporzionalità.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria.
La proposta è stata assegnata alla commissione per l'occupazione e affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Svezia, Lettonia, Danimarca e Polonia (Senato).

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.